



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, TOCCI e D’ADDA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2017

Misure in materia di tutela del territorio e disposizioni volte
ad istituire il fascicolo del fabbricato

ONOREVOLI SENATORI. - Accade sovente in Italia che il sistema Paese sia costretto ad intervenire in emergenza a seguito di eventi naturali calamitosi quali terremoti, alluvioni, frane o intense nevicate. L'emergenza può avere tuttavia un costo molto salato in termini di vite umane, a cui si aggiungono sia i danni economici e i disagi subiti dalle popolazioni coinvolte, sia l'enorme spesa pubblica provocata dalla condizione straordinaria di necessità e urgenza in cui si è costretti ad agire.

Per mettere in sicurezza l'assetto del territorio italiano e tutelare il nostro paesaggio, frutto di un delicato e fragile equilibrio tra la forza creativa della natura e l'intervento umano, è necessario imparare a «convivere» con terremoti e altre intemperie. Pertanto, il disegno di legge che qui si propone vuole introdurre due strumenti essenziali tesi a superare la precarietà dell'emergenza e riprendere saldamente in mano il governo del territorio.

Innanzitutto, si vuole costruire una nuova e trasparente intelligenza che riconduca ad unità le cognizioni morfologiche e geografiche di ogni territorio, unitamente alle migliori pratiche sociali di cui quel territorio custodisce la memoria. Per questi motivi, la presente iniziativa legislativa disciplina all'articolo 1 la cosiddetta «cartografia informatizzata su supporto satellitare» allo scopo di predisporre un articolato strumentario di conoscenze integrate che permettano di definire e attuare politiche pubbliche in grado di realizzare uno sviluppo del territorio sicuro, armonioso e sostenibile. In tal senso, il carattere della sicurezza dovrà rappresentare la bussola per la pianificazione del territorio

e un chiaro argine a forme incontrollate di consumo del suolo.

Spetterà alle regioni e alle province autonome, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, il compito di riunire tutte le informazioni sensibili che riguardano le caratteristiche del suolo, i vincoli esistenti, le rilevazioni effettuate, la programmazione urbanistica ed energetica. In altre parole, avremo a disposizione un unico *dossier*, democraticamente consultabile, nel quale si troverà traccia di tutte le ricerche svolte e di ogni intervento effettuato. La disponibilità e la trasparenza di tali informazioni avrebbero il merito di ridurre l'affanno con cui si è costretti ad intervenire dopo un evento calamitoso e conterrebbero di certo i rischi sismici, idrogeologici e ambientali a cui va incontro il territorio italiano.

In secondo luogo, l'articolo 2 introduce la responsabilità del proprietario di predisporre, aggiornare e rendere intellegibile il cosiddetto «fascicolo del fabbricato», con la sapiente collaborazione di un professionista abilitato a tale ruolo dalla amministrazione competente. In buona sostanza, il fascicolo dovrà indicare i dati anagrafici dell'immobile, i dati relativi ai materiali impiegati nella costruzione dell'edificio e i dati concernenti tutti gli interventi realizzati sulla struttura. Il predetto fascicolo dovrà essere redatto per ogni edificio e, a partire dalle fasi di costruzione dell'immobile, terrà traccia delle informazioni relative al fabbricato, cioè consentirà, per quanto possibile, di ricostruire il «patrimonio genetico» dello stesso, con l'obiettivo di pervenire ad un idoneo quadro conoscitivo dell'immobile. In questo modo tutti gli operatori del comparto edilizio potranno intervenire sull'edificio avendo

informazioni chiare circa lo stato di conservazione dello stesso. Peraltro, con la predisposizione del fascicolo, potranno venire alla luce anche eventuali criticità di natura strutturale, ambientale, energetica e impiantistica, le quali renderanno doverosi taluni interventi di ristrutturazione al fine di garantire la piena agibilità del fabbricato. Il fascicolo, alla stregua di un «diario di bordo», servirà inoltre a registrare le eventuali modifiche apportate all'immobile rispetto alla configurazione originaria. In altri termini, il fascicolo del fabbricato rappresenterà uno strumento per ridurre il caos, l'affanno e lo spreco di pubblico danaro con cui si reagisce, in emergenza, a ogni fatto calamitoso.

L'articolo 3 prevede che il proprietario del fabbricato che abbia fatto istanza per l'ottenimento del relativo fascicolo possa godere di una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento per le spese debitamente documentate e sostenute entro il 31 dicembre 2018. La disposizione in parola è tesa a incentivare la predisposizione del più alto numero di fascicoli, facendo leva su benefici di natura fiscale.

Sia nella XIII Legislatura, attraverso l'iniziativa legislativa governativa, sia durante la XVI Legislatura, per il tramite di un'iniziativa legislativa parlamentare, si è tentato invano di istituire il fascicolo del fabbricato. Nel corso degli ultimi anni, alle apprezzabili iniziative testé citate, si è affiancato il tentativo di sei regioni di provare a rendere obbligatoria una qualche forma di documentazione propedeutica alla certificazione sismica e la messa in sicurezza degli edifici, senza tuttavia avere successo.

Senonché, non sembra più tollerabile l'assenza nel nostro ordinamento di uno strumento che consenta di schedare in maniera analitica e ordinata tutte le informazioni strutturali che riguardano i fabbricati, risultando, per converso, molto più oneroso e complicato ricercare le predette informazioni in uno stato di piena emergenza.

Come già accennato, l'istituzione del fascicolo del fabbricato permetterà alle amministrazioni di sistematizzare anche una serie di casi che presentano delle lievi anomalie. Tuttavia, la realtà edilizia si interfaccia anche con il grave fenomeno dell'abusivismo non sanato né sanzionato, ma ignorato o tollerato. Se si guarda alla stringente attualità, il primo decreto sul terremoto che ha recentemente colpito il centro Italia, cioè il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ha escluso dagli aiuti di Stato solo le costruzioni «interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione». In altre parole, si è proceduto a una sanatoria in via di fatto, senza regole certe, per tutti gli altri manufatti non condonati o che presentano una richiesta inevasa.

Secondo il rapporto sul condono edilizio presentato in Senato dal centro studi Sorgea nell'aprile 2016, a oltre trent'anni dalla legge n. 47 del 1985 che ha regolamentato il primo condono edilizio in Italia, restano ancora da evadere più di cinque milioni di domande, vale a dire un terzo circa del totale di quelle presentate. In virtù delle domande inevase, si stima che i mancati introiti per le casse del nostro Paese siano pari a circa venti miliardi di euro. Il dato è ottenuto sommando il denaro non incassato per oneri concessori, oblazioni, sanzioni da danno ambientale, diritti di istruttoria e segreteria.

Peraltro, il citato rapporto sottolinea come le domande ancora da istruire darebbero luogo ad un adeguamento della rendita catastale, determinando un considerevole aumento degli incassi a favore dei comuni, per mezzo della tassazione sugli immobili. Sicché, la conclusione dell'*iter* delle pratiche di condono rappresenterebbe, per un verso, una strada per avviare una seria campagna di demolizioni di ciò che è stato costruito in spregio alle leggi, ai vincoli paesaggistici e ambientali, e per altro verso, una prezio-

sissima fonte economica per i comuni. In quest'ultimo caso, il denaro incassato permetterebbe ai comuni di realizzare interventi di messa in sicurezza del territorio.

Alla luce di tutto ciò, l'articolo 4, istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il cosiddetto «Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio». Attingendo da una proposta di Legambiente, successivamente ripresa da un progetto di legge presentato in Senato nel corso della XVI Legislatura, il presente disegno di legge disciplina un organo di monitoraggio e valutazione delle politiche edilizie e ambientali. Il fine è quello di promuovere e assicurare il coordinamento tra i soggetti coinvolti nell'opera di individuazione e di repressione dell'abusivismo edilizio, di incrementare gli interventi di demolizione delle opere abusive e di portare a termine la lavorazione delle domande di condono ancora inevase.

Segnatamente, l'articolo 5 prescrive le procedure per il completamento dell'esame delle domande di sanatoria edilizia. In tal senso, le amministrazioni comunali dovranno trasmettere al predetto Osservatorio le seguenti informazioni: il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, distinguendo tra quelle evase, quelle in via di esame e quelle in attesa di essere esaminate, unitamente ad un piano comunale che preveda criteri e modalità per l'obbligatoria evasione. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico preposto alla realizzazione e all'attuazione del piano comunale,

che per inerzia o per dolo non lo predispone e non lo realizza sarà sottoposto a procedimento disciplinare. In caso di mancata attuazione del piano comunale, il consiglio comunale del comune inadempiente verrà sciolto. Ad ogni modo, per favorire il completamento dell'esame delle domande di sanatoria edilizia, sono previsti incentivi economici da destinare al personale degli uffici competenti. L'ultimo comma dell'articolo in esame prescrive che gli introiti derivanti dall'evasione delle domande di sanatoria edilizia siano destinati dai comuni per la realizzazione di interventi di manutenzione stradale e di piantumazione, canali di scolo per la pioggia, argini per fiumi e torrenti, piste ciclabili.

L'articolo 6 stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è adottato un programma educativo rivolto ai più giovani. Il programma è finalizzato ad affrontare situazioni di emergenza causate da ogni tipo di calamità e ad approfondire le conoscenze integrate che concernono il territorio di riferimento della scuola. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, attivano a tale scopo corsi di formazione.

Infine, l'articolo 7, nel rispetto dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, individua la copertura finanziaria, vale a dire le risorse economiche necessarie a far fronte ai nuovi oneri finanziari introdotti dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Cartografia informatizzata
su supporto satellitare)*

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano avviano, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, un percorso di mappatura da concludersi entro il 31 dicembre 2019, mediante cartografia informatizzata su supporto di sistema di posizionamento globale.

2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la cartografia di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico;

c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;

d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;

e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;

f) le rilevazioni e le analisi effettuate.

3. Le regioni provvedono ad aggiornare annualmente la cartografia di cui al comma 1 e inviano, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che concerne i risultati della mappatura, segnalando le eventuali aree da as-

soggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

5. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di cui al comma 1 predispongono la cartografia informatizzata secondo modalità che consentono l'isolamento e la sovrapposizione delle singole informazioni, al fine di poter realizzare la verifica delle coincidenze.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a pubblicare sui propri siti istituzionali i dati relativi alla cartografia informatizzata entro il 31 dicembre 2020, in modo che sia assicurata la trasparenza dell'amministrazione.

Art. 2.

(Fascicolo del fabbricato)

1. Ai medesimi fini di cui all'articolo 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali del territorio di riferimento, entro il 31 dicembre 2017, adottano misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del fascicolo del fabbricato relativamente ad ogni immobile di proprietà privata presente nel proprio territorio, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni in materia di tempistica per l'aggiornamento del fascicolo del fabbricato con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il fascicolo del fabbricato contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni forma di lavoro eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti

erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie e i grafici o, in loro assenza, un rilievo geometrico, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema e i materiali utilizzati;
- e) la situazione catastale storica e corrente;
- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) le segnalazioni al proprietario e alle amministrazioni di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni;
- i) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo.

3. La predisposizione del fascicolo del fabbricato e il suo aggiornamento sono svolti per unità immobiliare in base ad un'istanza scritta presentata dal soggetto responsabile al competente ufficio comunale. Il previo rilascio del permesso di costruire, secondo quanto stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o di un altro titolo edilizio equipollente, è condizione necessaria alla predisposizione del fascicolo del fabbricato. Ai fini del presente articolo, per soggetto responsabile si intende il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio.

4. Alla predisposizione del fascicolo del fabbricato provvede un professionista incaricato dall'amministrazione competente.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri e del Consiglio nazionale degli architetti per addivenire alla stipula di una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e che definisca i rispettivi compensi.

6. Il professionista di cui al comma 4 predisporre e aggiorna il fascicolo del fabbricato con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa fornita dal soggetto responsabile e, ove necessario, può avanzare delle osservazioni e svolgere ulteriori indagini. In ogni caso, entro un anno dall'attivazione della pratica, il professionista trasmette il fascicolo del fabbricato al competente ufficio comunale, unitamente ad una relazione tecnica sulle risultanze dell'istruttoria che asseveri la conformità e la sicurezza dell'immobile ovvero che evidenzi rilievi critici.

7. Il comune, sulla base del fascicolo del fabbricato e della relazione tecnica di cui al comma 6, entro sei mesi dalla trasmissione degli stessi, può:

a) provvedere al rilascio del fascicolo del fabbricato, il quale costituisce titolo di agibilità sismica;

b) invitare il soggetto responsabile ad assumere determinati provvedimenti senza i quali non può essere rilasciato il fascicolo del fabbricato, fissando a tal fine un termine per l'eventuale integrazione degli elementi conoscitivi ovvero per l'ultimazione dei lavori. Il termine non può essere comunque superiore a due anni;

c) adottare un provvedimento di diniego al rilascio del fascicolo del fabbricato, di-

chiarare la totale inagibilità dell'immobile ed ordinare lo sgombero dello stesso.

8. Il rilascio del fascicolo del fabbricato determina l'automatico aggiornamento catastale, nonché il riconoscimento a favore del soggetto responsabile di un indennizzo in relazione ai pregiudizi verificatisi in danno all'immobile che derivano da una calamità naturale di qualsiasi tipologia.

9. Il fascicolo del fabbricato è tenuto a cura del soggetto responsabile, il quale fornisce copia del fascicolo o della scheda di cui al comma 12 all'amministrazione pubblica o al conduttore dell'immobile che ne facciano richiesta. I medesimi documenti sono altresì forniti ai tecnici delle ditte incaricate di compiere lavori innovativi o manutentivi sull'immobile.

10. La produzione del fascicolo del fabbricato, debitamente aggiornato, è condizione per il rilascio di ogni tipo di autorizzazione o certificazione di competenza comunale che ineriscono all'intero fabbricato o a singole parti dello stesso. A decorrere dal 1° gennaio 2019, al momento della stipula o del rinnovo di un contratto di locazione e parimenti in caso di alienazione del fabbricato o di singole parti dello stesso, il proprietario ovvero l'amministratore del condominio rendono apposita dichiarazione circa l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fascicolo del fabbricato è obbligatorio per tutti gli immobili in costruzione ed è condizione per l'ottenimento della abitabilità e agibilità degli stessi.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema-tipo del fascicolo del fabbricato e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dal presente articolo. In ogni caso il fascicolo del fabbricato è predisposto anche su supporto informatico e sulla base delle informazioni ivi contenute è redatta una scheda che riassume le principali caratteristiche dell'immobile.

Art. 3.

(Detrazione di imposta)

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2018, relative all'elaborazione del fascicolo del fabbricato e alle ulteriori disposizioni di cui all'articolo 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico del contribuente.

Art. 4.

(Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13 è sostituito dai seguenti:

«13. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, di seguito denominato "Osservatorio".

13-bis. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) al fine di reprimere i fenomeni di abusivismo edilizio e rafforzare l'opera di individuazione degli stessi, promuove il coordinamento tra le regioni, gli enti locali,

le prefetture, le procure della Repubblica e le Forze dell'ordine;

b) al fine di incrementare l'attività di demolizione degli immobili abusivi, controlla l'esecuzione dei provvedimenti di demolizione degli immobili abusivi stessi e di ripristino dei luoghi, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) al fine di completare l'esame delle domande di sanatoria edilizia, monitora lo stato di attuazione e di realizzazione del piano comunale di evasione delle domande di sanatoria edilizia ai sensi della normativa vigente.

13-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio.

13-quater. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o dal sottosegretario di Stato delegato ed è composto da un rappresentante per ogni regione e per ciascuna delle seguenti amministrazioni:

a) Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

d) Ministero dell'interno;

e) Ministero della giustizia.

13-quinquies. In relazione a specifiche tematiche l'Osservatorio ha facoltà di invitare alle proprie sessioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, il cui apporto sia ritenuto utile all'adempimento dei propri compiti istituzionali.

13-sexies. L'Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica, costituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando allo scopo le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque.

13-septies. L'Osservatorio svolge la propria attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5.

(Procedure per il completamento dell'esame delle domande di sanatoria edilizia)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui all'articolo 32, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, le seguenti informazioni:

a) il numero totale delle domande di sanatoria edilizia presentate, il numero delle domande evase, il numero delle domande in via di esame e il numero di quelle ancora in attesa di essere esaminate;

b) un piano comunale, da redarre entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede criteri e moda-

lità per l'evasione delle domande di sanatoria edilizia in attesa di essere esaminate alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le amministrazioni comunali trasmettono all'Osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio la relazione sull'attuazione del piano comunale di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo.

3. Il dirigente o il responsabile dell'ufficio tecnico preposto alla realizzazione e all'attuazione del predetto piano comunale che per inerzia o per dolo non lo predisponga e non lo realizzi entro il termine di cui al comma 1, lettera *b*), è sottoposto a procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed è passibile di sospensione dall'incarico.

4. In caso di mancata attuazione del piano di cui al comma 1, lettera *b*), il consiglio del comune inadempiente è sciolto mediante la procedura di cui all'articolo 141, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. All'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 40, le parole: «fino ad un massimo del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo del 40 per cento»;

b) al comma 41, le parole: «il 50 per cento delle somme riscosse» sono sostituite dalle seguenti: «l'85 per cento delle somme riscosse»;

c) il comma 43-*bis* è sostituito dal seguente:

«43-*bis*. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724, si applicano anche alle

domande già presentate ai sensi della legislazione vigente».

6. Gli introiti che derivano dall'evasione delle domande di sanatoria edilizia di cui al comma 1 e dalle relative sanzioni amministrative confluiscono in un apposito fondo comunale, destinato alla realizzazione di interventi di manutenzione stradale e di piantumazione, canali di scolo per la pioggia, argini per fiumi e torrenti, piste ciclabili.

Art. 6.

(Programma educativo)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è adottato un programma educativo finalizzato all'acquisizione di competenze utili ad affrontare situazioni di emergenza che possono derivare da qualsiasi calamità, nonché teso ad approfondire le conoscenze integrate che concernono il territorio di riferimento. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, attivano a tale scopo corsi di formazione e di sensibilizzazione.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6, nel limite massimo di 13 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018, e 2019 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 3, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

